



COMUNE DI MINERBE

37046-MINERBE (VR) Via G. Marconi, 41
Tel 0442 633423-633411 Fax 0442 633436
P.I. 00345850234

ALLEGATO N° A
ALLA DELIBERA DI C.C.
N° 18 DEL 30/03/2007

Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato: Regolamento per l'istituzione e la tenuta

Approvato con delibera C.C. n. 8 del 30/03/2007

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte della Pubblica Amministrazione di forme di sostegno economico a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione;
2. Il Comune di Minerbe riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle Associazioni e delle organizzazioni di Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione.
3. Il Comune di Minerbe favorisce l'attività delle differenti forme associative, che spontaneamente nascono ed operano nel territorio cittadino, nel rispetto reciproco di autonomia.

Art. 2 - Istituzione dell'Albo

1. È istituito pertanto l'Albo delle Associazioni e del Volontariato, senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo all'art. 3, operanti nell'ambito del territorio comunale di Minerbe, e dare concreta attuazione al disposto dall'art. 30, comma 9 del vigente statuto comunale.
2. L'Albo e il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.
3. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni legate, per attività, al territorio comunale, in possesso o meno di personalità giuridica. Nello specifico, esse possono essere riconducibili ad:
 - a) associazioni di promozione sociale formalmente costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, in base all'art. 2, comma 1 della Legge n. 383/00. Pertanto, devono ritenersi escluse quelle associazioni specificate al comma 2 e 3 del sopra citato articolo di legge.
 - b) organizzazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, che fanno riferimento all'art. 3 della Legge n. 266/91 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.
4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato.

5. L'iscrizione all'Albo comunale è condizione preferenziale per fruire di benefici economici.

Art.3. – Articolazioni dell'Albo in sezioni

1. L'Albo delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni:

- *Civile*: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani.
- *Sociale*: assistenza sociale, sanità.
- *Culturale*: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico.
- *Ricreative*: animazione ricreativa, promozione turistica
- *Sportive*: attività, promozione ed animazione sportiva.
- *Tutela ambientale*: valorizzazione del patrimonio naturalistico.

2. Le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato, all'atto dell'iscrizione possono individuare la sezione tematica in cui essere iscritte.

3. Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo delle Associazioni e del Volontariato è il Responsabile dell'Area Affari generali.

Art. 4. - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Comunale, di cui all'art. 2, tutte le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato, regolarmente costituite in base alla Legge n. 383/00 e alla Legge n.266/91, nonché alle normative vigenti in materia, in possesso alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

- a) attività associativa svolta nell'ambito territoriale del Comune di Minerbe da almeno 12 mesi;
- b) costituzione dell'Associazione da almeno 12 mesi;
- c) numero di soci o aderenti non inferiore alle 5 unità;
- d) esplicita previsione, all'interno dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo istitutivo, delle seguenti indicazioni:

- finalità dell'organismo associativo;
- assenza di fini di lucro;
- gratuità delle cariche associative.

Art. 5. - Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è presentata al Sindaco, scritta su carta semplice a firma del legale rappresentante dell'associazione, unitamente alle seguenti indicazioni:

- la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale sigla dell'Associazione;
- la sede legale;
- il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della carta di identità, in corso di validità;
- l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
- la data di costituzione;
- la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento;
- l'attività prevalente per la quale l'associazione richiede l'iscrizione all'Albo Comunale.
- numero di soggetti coinvolti nelle attività/manifestazioni organizzate

2. Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) relazione dell'attività svolta nell'ultimo anno solare;

c) bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico.

3. Le associazioni iscritte all'Albo regionale o provinciale sono esenti dalla presentazione della documentazione di cui al punto a) del comma 2; previa presentazione di apposita certificazione di affiliazione.

4. Nel caso di fusione / aggregazione tra diverse associazioni già iscritte all'Albo comunale, ai fini dell'iscrizione della stessa all'Albo comunale, in merito ai requisiti di cui all'art 4 comma 1 punti a) e b), potranno essere considerati i requisiti riguardanti le singole associazioni che compongono l'aggregazione. Tale nuova unione comporta la cancellazione delle singole associazioni dall'Albo.

Art. 6 – Iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è disposta con atto di Determina del Responsabile dell'Area Affari Generali entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.

2. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione delle integrazioni richieste. L'integrazione che dovrà, comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena la non iscrizione all'Albo.

3. Il provvedimento di iscrizione verrà comunicato per iscritto alle Associazioni richiedenti.

Art. 7 – Revisione periodica dell'Albo comunale

1. Le Associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, devono annualmente autocertificare, la riconferma o l'aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione, compilando e presentando al Comune entro il 30 maggio, il modulo appositamente predisposto.

2. Nel caso di inadempimento il Responsabile della tenuta dell'Albo Comunale invita l'Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio.

3. Il Responsabile dell'Area Affari Generali provvede d'ufficio, con cadenza biennale, alla revisione periodica dell'Albo Comunale ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione all'Albo.

Art. 8 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione.

2. La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio, con provvedimento di determinazione dell'Area Affari generali, nei seguenti casi.

a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione.

3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è tempestivamente notificato all'Associazione interessata;

4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 9 – Diritti delle Associazioni

1. Le Associazioni iscritte all'Albo possono:

a) essere chiamate a partecipare agli organismi consultivi istituiti dal Comune, relativamente alla sezione di appartenenza;

b) essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse operano;

- c) ottenere copia degli atti e delle deliberazioni di particolare rilevanza programmatica, relativamente alla sezione di appartenenza, qualora richiesto in forma scritta dal legale rappresentante;
2. Le Associazioni iscritte all'Albo, che intendono realizzare manifestazioni, iniziative o progetti, possono richiedere il patrocinio, che consiste in:
- affissioni di manifesti secondo le norme stabilite dall'Amministrazione comunale;
 - uso degli spazi secondo le norme stabilite dall'Amministrazione comunale;
 - pubblicazione sull'informatore comunale del programma delle manifestazioni.
3. Il patrocinio viene concesso compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 10 – Concessione di contributi comunali

1. Il Comune ritiene l'iscrizione all'Albo condizione preferenziale per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e benefici materiali ed economici da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale individua i seguenti criteri:
- a) realizzazione di manifestazioni in co-gestione tra diverse associazioni;
 - b) realizzazione di attività e manifestazioni rivolte prioritariamente ad anziani, disabili, giovani.
 - c) benefici diretti dell'iniziativa nei confronti della popolazione di Minerbe;
 - d) particolare interesse o priorità dell'Amministrazione Comunale nei confronti dell'iniziativa proposta;
 - e) presentazione di un documento di progetto (obiettivi e azioni) inerente l'iniziativa proposta, con annesso preventivo di spesa;
 - f) coerenza, in merito al progetto, con gli obiettivi previsti nel programma dell'Amministrazione;
 - g) la non sovrapposizione del finanziamento comunale ad altri finanziamenti pubblici erogati per la stessa iniziativa proposta dall'associazione, in ogni caso il finanziamento comunale non potrà superare la copertura totale delle spese sostenute;
3. I termini per la presentazione della domanda di contributo sono:
- a) dal 30 marzo al 30 aprile di ogni anno.
- Le associazioni possono richiedere all'Amministrazione Comunale contributi economici e sovvenzioni formulando apposita richiesta e allegando:
- _ documento di progetto/programma della manifestazione o la sintesi dell'attività svolta
 - _ piano di spesa (comprensivo delle eventuali entrate dovute da altri contributi e sponsorizzazioni)
 - _ bilancio dell'associazione relativo all'anno precedente la domanda
 - _ numero soggetti che parteciperanno all'organizzazione e gestione dell'iniziativa /attività e monte ore complessivo stimato per l'organizzazione.
4. Il contributo può essere erogato in due quote:
- Il 60% da erogarsi all'approvazione del progetto/programma da parte dell'Amministrazione Comunale
 - Il 40% a conclusione delle iniziative /attività svolte e debitamente documentate.
5. L'erogazione dei benefici economici dovrà essere contenuta per le manifestazioni/iniziative programmate nei limiti delle risorse di bilancio.

Art. 11 – Pubblicità dell'Albo

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.
2. L'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato, che resta depositato in permanenza presso l'Area Affari Generali, può essere consultato da chiunque, secondo le norme vigenti per l'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore successivamente alla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000.
2. Il presente regolamento sostituisce ogni altro provvedimento assunto in merito.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.